



Decreto n° 038 / Pres.

Trieste, 4 marzo 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'UNDICESIMO CONSIGLIO REGIONALE.

Firmato da:

RENZO TONDO

in data 04/03/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 04/03/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 04/03/2013



Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 208, con la quale è stato disposto il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale con quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni di Arzene, Faedis, Fiume Veneto, Forgaria nel Friuli, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola;

Considerato che la data delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, di quelle degli organi della Provincia di Udine e di quelli dei tredici Comuni della Regione è stata fissata per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2013 e che l'eventuale turno di ballottaggio per la Provincia di Udine ed il Comune di Udine è stato fissato per le giornate di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2013;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, dello Statuto di autonomia e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale ed alla ripartizione dei seggi di consigliere regionale fra le singole circoscrizioni elettorali;

Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 "Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 40 del 16 febbraio 2013, che, all'articolo 1, nel modificare l'articolo 13, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce che il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT "Movimento e calcolo della popolazione residente annuale" antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge costituzionale 1/2013, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale e che, pertanto, l'undicesimo Consiglio regionale, che sarà eletto nella data indicata dalla Giunta regionale con la delibera sopracitata, dovrà essere composto nei termini previsti dal novellato articolo 13, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia;

Vista la nota trasmessa dall'ISTAT in data 5 febbraio 2013, in base alla quale il dato definitivo della popolazione residente nella Regione Friuli Venezia Giulia secondo l'ultima rilevazione ufficiale "Movimento e calcolo della popolazione residente annuale" aggiornata al 31 dicembre 2011, è pari a 1.217.780;

Preso atto che, in applicazione delle previsioni contenute nel novellato articolo 13, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia, il numero dei consiglieri regionali da eleggere risulta pari a 49;

Richiamato l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, in base al quale il territorio regionale, ai fini dell'elezione del Consiglio regionale, è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine – esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo – e Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;

Dato atto che, ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di Udine e di Tolmezzo, i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo sono quelli elencati nella Tabella "A" allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2007;

Richiamato l'articolo 21, comma 4, della legge regionale 17/2007, in base al quale il numero

di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale è determinato in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Richiamato, inoltre, l'articolo 19 della legge regionale 17/2007, in base al quale il Presidente della Regione eletto e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, fanno parte del Consiglio regionale;

Accertato, quindi, che il numero dei seggi da assegnare alle circoscrizioni ai sensi del citato articolo 21, comma 4, della legge regionale 17/2007, è pari a 47;

Vista la legge costituzionale 1/1963, recante lo Statuto speciale della Regione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17/2007;

Vista la legge regionale 28/2007;

Decreta

1. I comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dell'undicesimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sono convocati per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2013.

2. Le elezioni del Presidente della Regione e dell'undicesimo Consiglio regionale si svolgono contemporaneamente alle elezioni degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni di Arzene, Faedis, Fiume Veneto, Forgaria nel Friuli, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Udine e Zoppola.

3. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia di Udine e del Sindaco del Comune di Udine avrà luogo domenica 5 e lunedì 6 maggio 2013.

4. Il nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione, si riunirà entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

5. Il numero dei consiglieri regionali da eleggere, compreso il Presidente della Regione eletto e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, è pari a 49.

6. Il numero dei consiglieri regionali da assegnare alle circoscrizioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 17/2007, è determinato nel modo seguente:

Circoscrizioni	Popolazione legale	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
1. TRIESTE	232.601	8	25.121	9
2. GORIZIA	140.143	5	10.468	5
3. UDINE	456.186	17	15.291	18
4. TOLMEZZO	79.244	3	1.439	3
5. PORDENONE	310.811	11	25.526	12
TOTALI	1.218.985	44	3	47

7. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. I Sindaci, i Vicesindaci e i Commissari dei Comuni della Regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne danno avviso agli elettori del comune, indicando i giorni ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggersi nella giornata di giovedì 7 marzo 2013.

- dott. Renzo Tondo -